

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e
Sportivi del Comune di Correggio**

Delibera n. 22

SEDUTA DEL 28/06/2016

**OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER LA
GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO FACENTI
PARTE DEL COMPLESSO DENOMINATO
“STADIO BORELLI”**

L'anno duemilasedici questo giorno **28** del mese di **GIUGNO** alle ore 17.00 in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l' adunanza il Presidente Ferri Emanuela
Sono presenti i Signori:

Paltrinieri Roberto	Consigliere	assente
Santini Maria Cristina	Consigliere	presente

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di Direttore.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 28/06/2016

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO FACENTI PARTE DEL COMPLESSO DENOMINATO “STADIO BORELLI”

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SENTITA la relazione del Direttore Dott. Dante Preti che così recita:

“E’ in scadenza il 30/6/2016 la Convezione in essere tra l’Amministrazione Comunale e la Società Sportiva “S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A R.L.”, di cui alla Delibera di CDA ISECS n. 10 del 6/5/2010, avente ad oggetto ‘convenzione tra il Comune di Correggio e la Società Sportiva S.S.D. Correggese calcio 1948 a r.l. per la concessione d’uso e la gestione dei campi da calcio facenti parte del complesso sportivo denominato Nuovo Stadio Borelli periodo 1.7.2010 – 30.6.2013”.

L’art.10 della summenzionata Convenzione prevedeva la possibilità di un rinnovo espresso della medesima per un uguale lasso di tempo, a fronte di servizio regolarmente svolto con piena soddisfazione dell’Amministrazione Comunale e dell’utenza. Vista la volontà espressa del gestore di rinnovare per un triennio e tenuto conto che il servizio è stato regolarmente svolto, la Convenzione è stata rinnovata con Delibera CDA ISECS n. 18 del 27/6/2013 fino al 30/6/2016.

La prima squadra di calcio della Correggese, principale utilizzatore dell’impianto (così come previsto dal vigente Regolamento dei Campi da Calcio), oltre che attuale gestore della struttura, ha concluso la stagione sportiva vincendo i “play off” del campionato di Serie D Nazionale, quindi garantendosi la possibilità di un salto di categoria, ovvero di un passaggio in Lega Pro (campionato professionistico a tutti gli effetti). La FIGC confermerà eventuali ripescaggi nelle prossime settimane, nel corso del mese di Luglio, una volta terminate le procedure di iscrizione ai vari campionati, compresi eventuali rinunce e fallimenti cui potrebbero far seguito alcuni ripescaggi.

Un eventuale salto di categoria della Correggese implicherebbe necessariamente per l’Amministrazione una serie di valutazioni che potrebbero, di fatto, modificare l’impianto della Convenzione. Innanzitutto, perché il conduttore di una struttura atta ad ospitare un campionato professionistico si troverebbe a dover sostenere oneri gestionali importanti, legati al rispetto delle norme federali, alla cura dei campi perché possano sostenere allenamenti intensivi anche in orari antimeridiani, della prima squadra innanzitutto, ma anche di un settore giovanile più articolato (le squadre professionistiche hanno l’obbligo di creare un settore giovanile completo di tutte le categorie/annate...). Eventualità, questa, che impone una riflessione sul testo della Convenzione e sull’entità della collaborazione tra l’Amministrazione ed il futuro gestore di un impianto così impegnativo.

Nel contempo, la disputa di un campionato professionistico metterebbe l’Amministrazione Comunale di fronte alla possibilità di intervenire – direttamente o meno - sullo Stadio, per i necessari adeguamenti tecnici, in termini di capienza, ingressi separati del pubblico, installazione di tornelli...tutte situazioni legate agli obblighi di sicurezza e controllo degli impianti che ospitano eventi sportivi come quelli che potrebbero prospettarsi a Correggio.

Premesso ciò, l'Amministrazione non è in grado, ad oggi, di approvare il testo di una nuova Convenzione, dando così il via alla procedura di gara per l'individuazione del nuovo Gestore.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere una proroga del rapporto convenzionale in essere, nell'attesa di chiarire gli assetti futuri e di prendere le dovute decisioni sul testo da approvare ed individuare il soggetto che, con l'Amministrazione, collaborerà per la conduzione dell'impianto e la promozione del gioco del calcio sul territorio.

La Convenzione sarà pertanto prorogata fino alla conclusione del Procedimento per l'individuazione del nuovo Gestore e comunque, al massimo, fino al 31/12/2016."

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, di cui alla Deliberazione Consiliare n.139 del 6/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, la quale prevede l'approvazione di un'apposita convenzione da parte della Giunta Comunale, sentita l'apposita commissione consiliare;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all'Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l'art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore e l'art.14 per quanto attiene le competenze del Consiglio di Amministrazione, in particolare il comma 3° lettera g) punto 3);

RICHIAMATE la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018;

CONSIDERATO è stato acquisito il parere favorevole della Giunta Comunale sulla proposta di rinnovo di convenzione, in data 14/06/2016 , così come previsto dell'art. 19 – punto 19.1 - lettera d) del Regolamento istitutivo dell'ISECS;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile di Servizio SPORT - ISECS ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU 267/00 in data 14/06/2016;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

A voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

- 1) di prorogare la Convenzione per la concessione in gestione dello Stadio Borelli fino alla conclusione del Procedimento per l'individuazione del nuovo Gestore dell'impianto sportivo e, comunque, al massimo fino al 31/12/2016;
- 2) di allegare al presente atto il testo della Convenzione in vigore, perché ne formi parte integrante e sostanziale;
- 3) di prorogare la Convenzione apportando un'unica modifica al testo, relativa alla durata (art. 10), là dove si conferma la scadenza del rapporto convenzionale contestualmente all'individuazione del nuovo gestore e, comunque, al massimo al 31/12/2016;
- 4) di autorizzare il Direttore dell'ISECS, Dott. Preti Dante, alla firma della medesima con la Società Sportiva Correggese Calcio 1948 a r.l.;
- 5) di dare atto che presso lo Stadio verranno applicate alle società sportive, per l'attività di allenamento e di svolgimento delle gare, le tariffe attualmente in vigore con delibera di CdA ISECS n. 25 del 30/6/2015, salvo eventuali successivi aggiornamenti e modifiche.
- 6) di prevedere che si provvederà con successivo provvedimento del Direttore all'imputazione della spesa nascente dal presente atto.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORREGGIO E LA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CORREGGESE CALCIO 1948 A RESPONSABILITA' LIMITATA (S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A R.L.) PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO FACENTI PARTE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO "STADIO BORELLI" - PROROGA 1/7/2016-31/12/2016

L'anno duemilasedici, il giorno 29/06/2016, nella Residenza Municipale di Correggio fra – ISECS – del Comune di Correggio, (in seguito denominata anche Amministrazione Comunale) rappresentata dal Direttore **Dott. PRETI DANTE** e la **SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CORREGGESE CALCIO 1948 A RESPONSABILITA' LIMITATA (S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A R.L.)** rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. **LAZZARETTI CLAUDIO**, residente a Carpi (Modena), in via Mulini Esterna, n. 10, in esecuzione della delibera del C.D.A. dell'ISECS n. 22 del 28/06/2016;

PREMESSO:

- che fra le parti si intende proseguire il rapporto convenzionale in essere, concernente la gestione dei tre campi di calcio facenti parte del complesso sportivo denominato "STADIO BORELLI" (d'ora in poi, campi "A", "B" e "C", come da identificazione di cui alla planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A");
- che le parti si prefiggono lo scopo di ottimizzare l'uso dell'impianto sportivo da parte dell'utenza sportiva in un'ottica di contenimento dei costi di gestione;

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART. 1 - Il Comune di Correggio concede alla Società Sportiva **SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CORREGGESE CALCIO 1948 A RESPONSABILITA' LIMITATA (S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A R.L.)**, che accetta, la gestione dei campi da calcio "A", "B" e "C" e dei relativi spogliatoi con annessi servizi;

ART. 2 - UTILIZZO CAMPI

L'uso del suddetto impianto si intende regolamentato nel seguente modo:

CAMPO CALCIO "A": l'uso di questo impianto è riservato prioritariamente alla disputa delle partite ufficiali di campionato (FIGC) e di eventuali partite amichevoli delle squadre di calcio che esprimono il più alto livello agonistico comunale siano esse maschili che femminili;

CAMPO CALCIO "B": viene riservato prioritariamente all'attività di allenamento;

CAMPO CALCIO "C": viene riservato prioritariamente per partite di categorie giovanili federali e per partite dei tornei amatoriali organizzati dagli enti di promozione;

L'uso dell'impianto è stabilito dall'Amministrazione Comunale che provvede all'assegnazione degli spazi per allenamenti e partite alle società sportive richiedenti, ivi inclusa la società concessionaria dell'impianto medesimo, tenuto conto di quanto stabilito nel vigente Regolamento d'uso dei campi da calcio comunali.

ART. 3 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO - USO GRATUITO

L'Amministrazione Comunale si riserva per proprie iniziative o attività da essa patrocinate **l'utilizzo gratuito dell'impianto con indicazione del campo di utilizzo, sino ad un massimo di 5 gare o manifestazioni, nonché per 5 gare al 50% della tariffa.**

I responsabili delle Società sportive che utilizzeranno i campi di calcio si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione attestante l'impegno della società da loro rappresentata a rifondere il gestore di eventuali danni arrecati ad arredi, cose o persone nel corso degli orari loro assegnati (v. allegato "D").

Le società assegnatarie degli spazi, ivi compresa la stessa società cui è affidata la gestione nel caso di utilizzo di spazi, sono impegnate a versare al gestore le quote riferite alle ore di allenamento e alle partite previste in calendario, fatti salvi solo i rinvii dovuti al maltempo o a preventivi accordi con il gestore e/o con l'Amministrazione Comunale.

Il costo degli oneri gestionali (corresponsione della vigente tariffa, salvo eventuali aggiornamenti e modifiche approvate dall'Amministrazione Comunale) sarà versato al gestore dalle suddette società assegnatarie.

ART. 4 - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO

La Società concessionaria riceve in gestione l'uso dell'impianto sportivo "Stadio Borelli" e si impegna ad eseguire i servizi richiesti, che si articolano nelle seguenti mansioni (vedi allegato "B"):

- a) apertura e chiusura dei cancelli d'accesso alle diverse strutture prima e dopo l'uso degli impianti, custodia delle chiavi e delle attrezzature, accensione e spegnimento delle luci, controllo degli ingressi in modo che abbiano accesso ai campi le sole persone autorizzate ed il pubblico, quando previsto; ad ogni chiusura corrisponderà il controllo previsto per tutti gli impianti tecnologici;
- b) sorveglianza nell'attività sportiva delle diverse società fruitrici dell'impianto, secondo orario e calendario redatti annualmente dal Servizio Sport dell'ISECS del Comune di Correggio, anche nel periodo di pausa tra un turno di attività e l'altro, ad eccezione di intervalli di sosta superiori ai 30 minuti, durante i quali è consentita la chiusura dell'impianto;
- c) controllo della sicurezza delle strutture, ed in particolare la tempestiva segnalazione scritta di guasti all'Ufficio Tecnico Comunale e, per conoscenza, all'Ufficio Sport dell'ISECS del Comune; la segnalazione di pericolo o anomalie dalle quali possa derivare danno al patrimonio dell'Ente o a persone e, nei casi in cui si rende necessario un intervento immediato, attivare e coordinare tutte le attività previste, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Amministrazione Comunale, P.S., VV.FF., ecc...);
- d) prendere a proprio carico le incombenze e tutti gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che il D.Lgs 81/2008 con le successive modifiche ed integrazioni, assegna al soggetto gestore (ad es. formazione e composizione delle squadre di primo soccorso e pronto intervento...);

- e) esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria dell'impianto (campi da gioco, spogliatoi, tribune, recinzioni), ovvero realizzazione di tutto ciò che non è quantificabile economicamente, ma è da considerarsi all'interno dei normali costi di gestione, fino ad un importo annuale di € 3.000,00, ed è funzionale alla buona gestione e conduzione del complesso sportivo, al fine di non pregiudicarne il buono stato (esecuzione di piccoli interventi quali, ad esempio, cambio lampade spogliatoi e servizi, sostituzione di serrature, sostituzione di interruttori, fusibili si sicurezza, sostituzione di prese di corrente, rubinetterie e soffioni docce ecc... interventi manutentivi sull'attrezzatura sportiva, reti, porte da calcio ecc...). Tali lavorazioni dovranno essere eseguite avendo cura di non apportare alcuna modifica all'impianto esistente, attraverso imprese individuate dal Comune di Correggio o comunque concordate con gli uffici competenti. Superato l'importo di cui sopra, il gestore, prima di effettuare un qualunque intervento per il quale richiede riconoscimento del costo, dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Spetta al gestore dell'impianto anche la verifica del funzionamento degli impianti elettrico, di riscaldamento e produzione acqua calda e la segnalazione di eventuali disfunzioni all'Ufficio Tecnico Comunale. Nel caso in cui per gli impianti tecnologici l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi di ditte esterne a cui vengano appaltati i relativi servizi, la società concessionaria dovrà provvedere autonomamente e direttamente ad effettuare le chiamate secondo le procedure predisposte, indicando l'intervento manutentivo da fare. Resta esclusa l'eventuale sostituzione delle lampade nei campi "A", "B" e "C"; essa è posta a carico dell'Amministrazione Comunale, poiché per la stessa sono necessari mezzi meccanici speciali (autocarro con cestello elevatore), già nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
- f) pulizia giornaliera degli spogliatoi, dei servizi e delle tribune dell'impianto in caso di accesso al pubblico;
- g) cura del campo che comprende: l'allestimento delle attività sportive (segnatura, montaggio e smontaggio reti e bandierine) e la sua costante manutenzione (ripiano di eventuali dislivelli, irrigazioni del terreno, semina e sfalcio periodico dell'erba, ripristino del manto erboso) ed altre opere di manutenzione che si rendessero necessarie per la salvaguardia del terreno di gioco.
- L'impianto possiede una propria dotazione minima di attrezzature mentre tutti gli altri strumenti di lavoro necessari per gli interventi manutentivi devono essere forniti dalla Società concessionaria. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Società Sportiva - mediante contratto di comodato d'uso a titolo gratuito – la seguente altra attrezzatura per l'uso limitato alle attività di manutenzione suddette (v. Allegato "C"):

- 1- N. 1 TRATTORINO RASAERBA TRIPLA ELICOIDALE TORO REELMASTER 2300w MOD. 03428 –
- 2- N. 1 CARRELLO SPANDISABBIA multispeed mod. 300 con trasmissione a nastro di tipo idraulico – capacità di carico 900 litri 4 ruote in linea 18X8.50-8
- 3- N. 1 TRATTORINO RASAERBA ETESIA MOD HIDRO 100
- 4- DECESPUGLIATORE HONDA MOD. UMK 435, motore Honda GS35

5- RIGENERATRICE MOD. BILLY GOUT COMPLETA DI SEMINATRICE

L'Ente non si ritiene responsabile di danni o infortuni che potessero accadere durante l'uso del sopraccitati apparecchi.

- h) intestazione delle utenze per fornitura di gas, acqua ed energia elettrica dei campi da calcio, degli spogliatoi e dei servizi.

ART. 5 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Alla scadenza della presente convenzione l'impianto dovrà essere reso in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alla vetustà. Pertanto, la Parte concessionaria si impegna ad assicurare un corretto uso dell'impianto da parte delle società sportive che verranno ospitate o di quelle assegnatarie di spazi onde evitare danni di qualsiasi genere. Essa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

A tal fine la Società concessionaria dovrà essere disponibile, all'atto della sottoscrizione della convenzione, a presentare polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, con un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a € 1.033.000,00= per sinistro, per persone o per danni alle cose, lasciando indenne l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità.

ART. 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale. Sono comunque esclusi, poiché a carico della parte concessionaria, gli interventi classificabili di manutenzione straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, oppure necessari per sopperire a danni provocati da utenti degli impianti o da cattivo utilizzo degli stessi, ovvero ritenuti opportuni dalla parte concessionaria per migliorare l'efficienza ed il confort degli utenti.

E' a carico della parte concedente il rinnovo delle attrezzature sportive di sua proprietà destinate alle competizioni ufficiali.

L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, consentire al concessionario il comodato d'uso temporaneo per le proprie attrezzature, al fine di consentire la migliore manutenzione all'impianto. L'Ente non si ritiene responsabile dei danni o degli infortuni che potessero accadere durante l'uso delle stesse. Il gestore è tenuto all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SVOLTA DAL CONCESSIONARIO

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti dalla parte concessionaria a propria cura e spese in luogo e vece della parte concedente, purché debitamente autorizzati da quest'ultima. L'autorizzazione verrà rilasciata previa valutazioni tecniche ed economiche sull'intervento e dopo che le parti avranno pattuito un congruo periodo di tempo per considerare ammortizzato nei fatti l'investimento. In caso di interruzione o mancato rinnovo della presente convenzione per cause o volontà indipendenti dalla parte concessionaria, a quest'ultima, ove ricorra il caso, sarà dovuto un indennizzo calcolato in proporzione al numero dei mesi mancanti al completamento del periodo pattuito per l'ammortamento, senza computo di interessi.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

La Società Sportiva ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza il complesso sportivo a lei affidato, di osservare essa stessa e di fare osservare agli utenti i regolamenti d'uso vigenti o che dovessero essere emanati dall'Amministrazione Comunale. Ha l'obbligo inoltre di ottemperare alla presente concessione attenendosi alle istruzioni e alle direttive che le verranno impartite dai competenti uffici comunali in ordine alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle pertinenze ad essi annesse.

La Società Sportiva, ha la facoltà di chiedere all'Ufficio Sport dell'ISECS la chiusura dell'impianto causa mal tempo per allenamenti e partite, fatti salvi i regolamenti federali. Pur rispettando giorni ed orari definiti, per difficoltà legate alla manutenzione dei campi o al maltempo, il gestore può temporaneamente modificare la collocazione nei tre campi delle società che utilizzano l'impianto, assegnando loro uno spazio diverso da quello definito dall'Amministrazione Comunale nel piano annuale.

ART. 9 – PUBBLICITA'

Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).

La parte concessionaria si impegna inoltre a diffondere e pubblicizzare all'interno del complesso sportivo oggetto della presente convenzione ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dalla parte concedente.

ART. 10 - DURATA

La presente convenzione scadrà al termine del procedimento di gara per l'individuazione del nuovo gestore e, in ogni caso, al massimo al 31/12/2016.

In caso di eccezionali rilievi scritti o intimazioni ad operare correttamente nello svolgimento del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale, la stessa provvederà unilateralmente alla revoca della Convenzione, tramite l'invio di Raccomandata A.R..

ART. 11 - CONTRIBUTO COMUNALE

Il Comune di Correggio corrisponderà alla parte concessionaria, per tutta la durata della convenzione, un contributo annuale di € **28.000** (incluse le ritenute di legge) a titolo di contributo a fondo perduto al fine di raggiungere il pareggio di bilancio.

Per gli esercizi successivi, il contributo verrà adeguato in base all'indice ISTAT, e solo in presenza di maggiori oneri gestionali opportunamente documentati da parte della Società Sportiva, relativi ai costi delle utenze o di manutenzioni ordinarie, il Comune potrà ulteriormente modificare il contributo stesso.

Il Comune si riserva, altresì, la possibilità di modificare il contributo, alla luce del reale utilizzo dell'impianto e a seguito della modifica di parametri fondamentali, quale, ad esempio, la modifica delle tariffe d'uso degli impianti sportivi.

Il contributo verrà corrisposto entro il **30 marzo** di ogni anno. Entro il **30 giugno** di ogni anno il gestore dovrà presentare una relazione dettagliata sull'attività sportiva svolta nell'impianto in oggetto e la rendicontazione delle entrate e delle uscite sostenute. Qualora il bilancio chiuda con un utile di gestione la somma ad esso corrispondente dovrà essere reinvestita per la promozione di iniziative di interesse pubblico o per attività manutentive concordate con l'Amministrazione Comunale, oppure a decurtazione del contributo dell'anno successivo.

ART. 11 – CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di compiere a mezzo propri organi tutti i controlli che giudicherà necessari a garantire l'esatto adempimento degli impegni previsti dalla convenzione, assicurando così un'ampia azione di vigilanza. Se durante lo svolgimento del controllo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, si procederà all'applicazione di penalità, con le modalità infra precisate.

Nel caso di inadempienze che compromettano, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio (ad esempio, ritardate o mancate apertura e chiusura, mancata esecuzione del servizio di pulizia...) si applicherà una penale di € 100,00 giornaliera.

Nel caso di prestazioni non eseguite, o eseguite in modo parziale, secondo una propria valutazione unilaterale, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà, oltre all'applicazione della succitata penale, di provvedere altrimenti, anche a costi superiori e con diritto di rivalsa nei confronti della società sportiva inadempiente. L'Amministrazione Comunale può, inoltre, porre a carico della Società Sportiva inadempiente gli eventuali ulteriori danni provocati alla struttura ed ha la facoltà di trattenere dal contributo l'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da una mancata o tardiva segnalazione.

ART. 12 - REVOCA

Per l'osservanza delle clausole contenute nel presente atto l'Amministrazione Comunale provvederà a richiamare la Società Sportiva a rimuovere gli inconvenienti riscontrati ed in caso di persistenza delle inosservanze potrà addivenire anche la revoca della presente convenzione, previa comunicazione con lettera raccomandata, delle inadempienze riscontrate senza alcun genere di indennità e compenso per la Società.

La Società Sportiva potrà a sua volta, per sopravvenute e documentate difficoltà di carattere gestionale, retrocedere agli obblighi della presente convenzione, con preavviso all'Amministrazione Comunale, mediante raccomandata A/R, con anticipo di 180 giorni.

In tal caso, alla Società sarà accreditato il semplice importo corrispondente ai servizi regolarmente prestati, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per gli inadempimenti eventualmente già maturati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione di rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Società senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

A garanzia degli obblighi e per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico della parte concessionaria per effetto del presente atto, la stessa dovrà fornire una **garanzia fidejussoria** rilasciata da un Istituto di Credito o Assicurativo di primaria importanza per un importo annuo corrispondente al 5% del contributo annuo comunale.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

DIVIETO CESSIONE O SUBAPPALTO

E' vietato alla Società aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio assunto, senza il consenso in forma scritta dell'Amministrazione Comunale, nelle forme e nei limiti

stabiliti dalla legge, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.

La società assegnataria solleva l'Amministrazione da qualunque responsabilità civile verso terzi, per sinistro, per persone o per danni alle cose.

ART. 14 - CANONE D'USO

In relazione all'uso dell'impianto il concessionario dovrà versare all'Amministrazione a titolo di canone concessorio la somma di € **2.000,00** entro il **31 Marzo** di ogni anno.

ART. 15 - SEDE

Unitamente all'aggiudicazione, si mettono a disposizione i locali adibiti a Sede della Società Sportiva concessionaria (siti al primo piano ed identificati con il colore giallo nella planimetria allegata sotto la lettera "A"); questi vengono consegnati con il presente atto al canone di utilizzo conforme al Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad associazioni e terzi e, quindi, per € **3.000,00** all'anno. Su questi locali l'affidatario della gestione ha diritto di prelazione al costo indicato; può espressamente rinunciarvi entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. In questo caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di assegnare i locali / ufficio ad altra società o associazione cui va garantito il diritto d'accesso ai locali medesimi.

ART. 16 - Sono a carico della società sportiva concessionaria tutte le imposte e tasse e le spese conseguente alla convenzione, nessuna esclusa o eccettuata.

ART. 17 - Per quanto non contemplato nella presente convenzione, le Parti fanno riferimento alle norme in vigore in materia e alle consuetudini locali.

Letto, confermato e sottoscritto

p. la Società Sportiva
F.to in originale
Il presidente pro-tempore
Claudio Lazzaretti

p. l'I.S.E.C.S.
F.to in originale
Il Direttore
Dott. Dante Preti

DICHIARAZIONE DEL GESTORE

Il sottoscritto LAZZARETTI CLAUDIO
nato a Carpi (MO) il 17/10/1959 ed ivi residente in via Mulini Esterna, 10 in
qualità di Presidente e/o Legale rappresentante della Società Sportiva
"CORREGGESE CALCIO 1948 A RESPONSABILITA' LIMITATA".
Convenzionata con l'Amministrazione comunale per la concessione in uso e la
gestione dello Stadio "W.Borelli" (Delibera di Consiglio di Amministrazione
ISECS – Comune di Correggio n. 18 del 27/06/2013)

ATTESTA

Che la Società Sportiva o Gruppo Sportivo di cui è Legale rappresentante si
impegna:

- a mettere a disposizione dell'assegnatario l'impianto sportivo nelle condizioni
ottimali della normativa vigente;
- ad assicurare il controllo, la manutenzione ed il buon funzionamento dello stesso;
- ad applicare –per l'uso degli spazi assegnati- le tariffe deliberate
dall'Amministrazione Comunale provvedendo direttamente alla loro riscossione;

IN FEDE

Correggio, li.....

Allegato "C"

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO ALLA SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA CORREGGESE CALCIO 1948 A RESPONSABILITA' LIMITATA (S.S.D.
CORREGGESE CALCIO 1948 A R.L.) DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER
LA MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO**

L'anno duemilatredici, il giorno 28/06/2013 del mese di Giugno nella Residenza Municipale di Correggio fra l'Amministrazione Comunale – ISECS - rappresentata dal Direttore, Dott. Dante Preti, autorizzato dall'art. 23 lett. f) del Regolamento Istitutivo dell'ISECS nonché dall'art.18 del Regolamento dei contratti e la **SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CORREGGESE CALCIO 1948 A RESPONSABILITA' LIMITATA (S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A R.L.)** per la quale interviene il sig. Lazzaretti Claudio nella sua qualità di Presidente pro-tempore domiciliato presso la sede della Società, in via Fazzano, 4 - Correggio, in esecuzione della delib. CDA ISECS n. 18 del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge

Si conviene e si stipula quanto segue:

1- il Comune di Correggio **consegna** alla Soc. Sportiva S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A R.L la seguente attrezzatura:

- **N. 1 TRATTORINO RASAERBA TRIPLA ELICOIDALE TORO REELMASTER 2300W MOD. 03428;**
- **N. 1 TRATTORINO RASAERBA "ETESIA MOD. HIDRO 100"**
- **CARRELLO SPANDISABBIA multispeed mod. 300 con trasmissione a nastro di tipo idraulico – capacità di carico 900 litri 4 ruote in linea 18X8.50-8**
- **DECESPUGLIATORE HONDA mod UMK 435, motore Honda GX35, alimento a benzina, accensione elettronica valevole in testa ohc"**
- **RIGENERATRICE MOD. BILLY GOUT COMPLETA DI SEMINATRICE**

affinché se ne serva esclusivamente per la manutenzione dei campi di calcio siti in Comune di Correggio, in via Fazzano, per la durata della convenzione da oggi, senza alcun compenso; (RESTA INTESO CHE IL CARRELLO SPANDISABBIA VERRA' UTILIZZATO ANCHE PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI ALTRI CAMPI COMUNALI)

2- La manutenzione ordinaria dell' attrezzatura sarà a carico della Società sportiva mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico del Comune;

3- Il Comune sarà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso delle attrezzature suddette;

4- Alla scadenza della convenzione la Società Sportiva S, è obbligata a restituire l' attrezzatura al Comune nello stato di conservazione in cui la stessa è stata consegnata. Le parti prendono atto che tutto ciò che non è stato espressamente contemplato dal presente atto è rinviato alle disposizioni dettate dal Cod.civ. in materia (artt.1803 e segg.)

F.to in originale
Il Presidente

F.to in originale
Il Direttore
(Dott. Preti Dante)

Allegato "D"

DICHIARAZIONE DELL'ASSEGNATARIO

OGGETTO: UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO DI.....
PER ATTIVITA' SPORTIVA - A. S.

Il sottoscritto.....
nato a.....il.....
residente a.....in via.....n.....
in qualità di Presidente o Legale rappresentante della Società Sportiva/Gruppo Sportivo.....
(Denominazione e regione sociale della Soc. Sportiva)
con sede legale in via.....n.....
Città.....
CODICE FISCALE.....
PARTITA IVA.....
TELEFONO.....

DICHIARA

CHE la Società Sportiva/Gruppo Sportivo di cui è legale rappresentante si impegna:

- a garantire la presenza di proprio personale durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
- ad attenersi al rispetto degli orari e dei turni assegnati e riportati nel prospetto allegato;
- a rifondere al gestore dell'impianto eventuali danni sopravvenuti a persone o cose durante lo svolgimento della suddetta attività;
- a versare al gestore dell'impianto le quote riferite alle ore di allenamento previste in calendario nei termini indicati all'art. 6 della convenzione e le partite svolte la somma desunta dall'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale alle seguenti condizioni:

PER ALLENAMENTI:

Il 50% come cauzione ad inizio campionato

Il resto, come conguaglio, a Giugno

PER PARTITE:

Versamento a dicembre e a giugno sulla base delle partite effettuate.

IN FEDE

Correggio, li.....

-----000-----

ORIGINALE

(F.to digitalmente)
Il Presidente
Ferri Emanuela

(F.to digitalmente)
Il Direttore
dott. Dante Preti

-----00000-----

La proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per l'approvazione / Nullaosta alla Giunta Comunale in data **14/06/2016** e al Segretario Comunale per la pubblicazione Nullaosta /approvazione in data **29/06/2016**.

----- 0000 -----

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al

Correggio li _____

F.to Il Segretario Generale